



STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Informativa per la clientela di studio

Del 22.01.2018

Ai gentili Clienti

Loro sedi

OGGETTO: Regime di cassa: gestione rimanenze

Gentile Cliente,
date le modifiche legislative relative all'applicazione del regime di cassa per i contribuenti "minori" siamo a presentarle uno degli aspetti di maggiore interesse suscitato da questa riforma, ovvero la gestione delle rimanenze di magazzino.

Premessa

Con la Legge 232/2016 è stato introdotto il "regime di cassa" per le imprese in contabilità semplificata. Questo è un regime di cassa "misto", ovvero mitigato dall'imputabilità di alcuni componenti di reddito secondo il classico principio della competenza economica.

CRITICITA' REGIME DI CASSA

GESTIONE DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO

Una delle principali criticità reattive a questa tipologia di regime contabile, soprattutto in riferimento al primo anno di applicazione, è relativa alla **gestione delle rimanenze di magazzino**. Infatti la possibilità di assumere nei costi le rimanenze iniziali, ma non quelle finali, determinerà in molti casi una perdita d'esercizio per l'anno 2017, che in base alle attuali regole fiscali per le imprese semplificate non è riportabile.

Assumere nei costi

le rimanenze iniziali

determinerà

una perdita d'esercizio

ma non quelle finali

in molti casi

PER L'ANNO 2017

Infatti, secondo l'articolo 1, comma 18, della c.d. "Legge di Bilancio 2017", è previsto che:

"...dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza".

Nel termine "rimanenze finali", dovevano intendersi ricomprese:

nuova formulazione del comma 1 dell'art. 66, TUIR

→ le rimanenze di merci/lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale

ex art. 92, TUIR



→ le rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale

ex art. 93, TUIR

→ le rimanenze di titoli

ex art. 94, TUIR

Appare utile notare che, come spiegato nella **Circolare 8/E/2017**, l'**irrelevanza non riguarda** le forniture di servizi di durata ultrannuale.

Conseguenze della irrilevanza delle rimanenze

A partire dall'esercizio 2017 verrà invece a mancare la rilevazione di questo componente positivo con il rischio di far apparire delle perdite di esercizio in molti bilanci.

Infatti le rimanenze di merci e lavori in corso su ordinazione venivano iscritte come componenti positivi di reddito al termine dell'esercizio.

Tante imprese che svolgono attività commerciale o attività produttiva al termine dell'esercizio e durante la gestione accumulano parecchie rimanenze di magazzino. Pertanto il cambio, drastico, dall'applicazione del principio della competenza a quello della cassa potrebbe creare più di qualche problematica.

L'unica opzione al fine di far apparire le rimanenze di magazzino sarebbe stata quella di optare, a partire dal 1° gennaio 2017, per il regime di contabilità ordinaria (vincolante per tre esercizi) con la redazione di una situazione contabile ai sensi del D.p.r. 689/1974.

In estrema sintesi, l'**eliminazione delle rimanenze di magazzino**, a seguito delle modifiche previste dall'articolo 18 del D.p.r. 600/1973, **comporterà l'insorgere di un componente negativo di reddito nel primo anno di applicazione**. Se questo importo è tale da generare una perdita di esercizio, ai sensi dell'articolo 8 del TUIR, questa non sarà riportabile. Infatti, queste possono essere utilizzate entro il medesimo periodo di imposta in diminuzione dal reddito complessivo, mentre, nel caso in cui derivassero da una contabilità ordinaria, possono essere compensate con redditi della stessa natura e riportate in avanti nei periodi successivi.

Al fine di non rinunciare all'imputazione di detto costo

che potrebbe avere una rilevanza decisiva ai fini della determinazione della base imponibile



l'unica opzione percorribile è quella per il regime di contabilità ordinaria



IL QUALE DEVE ESSERE ADOTTATO DALL'INIZIO DEL PERIODO DI IMPOSTA.



ATTENZIONE - Al fine di applicare il regime ordinario, però, **il libro giornale ed il libro inventari andavano posti in essere all'inizio dell'esercizio 2017** (anche se non necessitano di una vidimazione preventiva). Inoltre occorre redigere la situazione patrimoniale di partenza, ai sensi del D.p.r. 689/1974, per attivare la contabilità in partita doppia. **Nel caso si fosse optato per la contabilità ordinaria questo regime è vincolante per un triennio.**

La gestione delle rimanenze nel regime semplificato

Per quanto riguarda la gestione delle rimanenze di magazzino, in primo luogo è necessario rilevare che vi è un obbligo civilistico di redigere l'inventario al termine dell'esercizio.

Pertanto, i contribuenti che adottano il regime di contabilità semplificata per cassa, anche se non rileveranno le rimanenze nella loro contabilità **saranno ugualmente tenuti alla redazione dell'inventario.**

REDAZIONE INVENTARIO

Questo documento potrebbe avere anche altre due utilità pratiche:

- fornire i dati necessari alla compilazione degli indicatori di affidabilità fiscale (ISA) che sostituiranno gli Studi di settore;
- fornire la base per la rilevazione delle rimanenze iniziali nel caso in cui possa avvenire il passaggio da un regime contabile semplificato a quello ordinario.

OSSERVA - Una volta considerato l'obbligo di redazione dell'inventario di magazzino è utile considerare che le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza, secondo quanto già affermato, **sono portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime.**

Pertanto:

le rimanenze finali dell'ultimo periodo nel quale viene applicato il principio di competenza

→ costituiscono un componente positivo di reddito di tale periodo;

nel successivo periodo

→ **Secondo il comma 18 dell'articolo 1 della L. 232/2016**
"Il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, ...come modificato dal comma 17 del presente articolo, è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza".